

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

93° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 21 DICEMBRE 2001

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

| | | |
|---|-------------|----|
| 2 ^a - Giustizia | <i>Pag.</i> | 3 |
| 5 ^a - Bilancio | » | 7 |
| 12 ^a - Igiene e sanità | » | 78 |

Sottocommissioni permanenti

| | | |
|--|-------------|----|
| 1 ^a - <i>Affari costituzionali - Pareri</i> | <i>Pag.</i> | 83 |
|--|-------------|----|

GIUSTIZIA (2^a)

VENERDÌ 21 DICEMBRE 2001

47^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(375) FASSONE ed altri. – *Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione.*

(475) CENTARO. – *Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione congiunta rinviata nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3 precedentemente accantonati.

Recependo un suggerimento del presidente Antonino CARUSO, il relatore ZANCAN modifica l'emendamento 3.12-*bis* riformulandolo nell'emendamento 3.12-*bis* (nuovo testo) che, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato.

Accogliendo un suggerimento del presidente Antonino CARUSO, il senatore FASSONE modifica l'emendamento 3.14 riformulandolo nell'emendamento 3.14 (nuovo testo).

Il relatore ZANCAN esprime parere favorevole sull'emendamento 3.14 (nuovo testo), evidenziando come la soluzione proposta sia dettata dall'esigenza di assicurare la maggior tutela possibile al beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso parere favorevole, posto ai voti è approvato l'emendamento 3.14 (nuovo testo).

Posto ai voti è approvato l'articolo 3 come emendato.

Si passa all'esame di una proposta di coordinamento riferita all'articolo 11.

Il relatore ZANCAN rinuncia ad illustrare la proposta di coordinamento coord.11.1.

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea come la proposta di coordinamento sia la naturale conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 15 nel corso della seduta di ieri.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è quindi posta ai voti ed approvato la proposta di coordinamento coord. 11.1.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha evidenziato l'attenzione e l'impegno che hanno accompagnato l'esame dei disegni di legge in materia di amministrazione di sostegno e l'ampio consenso che si è conclusivamente registrato sulle soluzioni individuate e dopo che la Commissione ha conferito mandato al relatore a procedere alle modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie, posto ai voti è approvato all'unanimità, nel testo definito in sede referente e con le modifiche ad esso apportate nel corso della discussione in sede deliberante, il disegno di legge n. 375 con conseguente assorbimento del disegno di legge n. 475.

La seduta termina alle ore 9,45.

EMENDAMENTI AL TESTO APPROVATO IN SEDE REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 375 E 475

Art. 3.

3.12-bis.

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 411 ivi richiamato, al secondo capoverso, sostituire le parole da: «prima» fino alla fine con le altre: «prima della cessazione dell'amministrazione di sostegno e dell'approvazione del conto finale».

3.12-bis. (Nuovo testo)

IL RELATORE

All'articolo 3, al comma 1, all'articolo 411 ivi richiamato, al primo capoverso, sostituire la parola: «387» con l'altra: «388» e, al secondo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 388 del codice civile le parole: "prima dell'approvazione" sono sostituite con le altre: "prima che sia decorso un anno dall'approvazione"».

3.14

FASSONE

Al comma 1, nell'introdotta articolo 412 del codice civile, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

«Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Tale termine decorre dal giorno in cui l'atto è stato compiuto nei casi di cui al primo comma, salvo che nell'ipotesi in cui l'annullamento sia domandato dal beneficiario. In quest'ultimo caso, nonchè in quelli previsti dal

secondo comma, il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno».

3.14 (Nuovo testo)

FASSONE

Al comma 1, nell'introdotta articolo 412 del codice civile, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

«Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno».

Coord. 11.1

IL RELATORE

All'articolo 11 sopprimere il comma 2.

BILANCIO (5^a)

VENERDÌ 21 DICEMBRE 2001

69^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(700-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(699-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame congiunto dei documenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 699-B.

Il presidente AZZOLLINI, nel confermare l'ammissibilità di tutti gli emendamenti presentati con riferimento agli articoli già esaminati, avverte che per quanto concerne gli emendamenti 9.14, 13.1 e 24.6, detta ammissibilità è nel presupposto che ad essi siano associate le compensazioni dei Gruppi di appartenenza dei rispettivi presentatori.

Con riferimento ai restanti emendamenti, comunica che risultano tutti ammissibili ad eccezione dell'emendamento 34.3, in quanto privo di copertura finanziaria.

Dopo che il sottosegretario VEGAS ed il relatore TAROLLI hanno ribadito il loro avviso contrario su tutti gli emendamenti presentati, sono

posti separatamente ai voti e risultano respinti tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 27, 28, 29 e 30.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 31.

Il senatore RIPAMONTI chiede delucidazioni al rappresentante del Governo sulle finalità dell'articolo in questione.

Il sottosegretario VEGAS sottolinea che la disposizione tende a favorire l'installazione nel Mezzogiorno di *call center* e di strumenti tecnologici avanzati per favorire la crescita dell'occupazione.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 31, 33, 34 e 35.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Interviene il senatore PIZZINATO per illustrare tutte le proposte emendative avanzate dai Gruppi dell'opposizione, riferite all'articolo in questione. Tali proposte tendono ad estendere l'incremento delle pensioni minime anche a soggetti che, in base al testo approvato dalla Camera, non avrebbero i requisiti necessari. Propone pertanto una ipotesi alternativa di distribuzione delle risorse a ciò destinate e chiede al Governo e alla maggioranza un impegno a riconsiderare il problema anche in vista della discussione del disegno di legge collegato alla legge finanziaria in materia previdenziale.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 38, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 67 e 68.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 71.

Interviene il senatore RIPAMONTI che chiede chiarimenti al sottosegretario Vegas sul contenuto dell'articolo 71.

Il sottosegretario VEGAS precisa che la norma è volta a sanare la situazione di alcuni terreni demaniali sui quali gli enti locali avevano provveduto alla costruzione di opere pubbliche.

Il senatore RIPAMONTI chiede ulteriori chiarimenti, osservando che la norma sembra rendere possibile la cessione dei beni in questione ai privati e sembra riferirsi non solo ad opere di urbanizzazione, ma anche ad altre costruzioni. Pertanto, l'articolo in questione potrebbe costituire una sanatoria di precedenti attività edilizie abusive.

Il presidente AZZOLLINI interviene per precisare che la norma non sembra costituire una innovazione rispetto alla legislazione vigente, ma configura l'estensione di una legge già esistente ad altri beni demaniali.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire più ampie delucidazioni sulla materia in questione durante l'esame in Assemblea.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 71 e poi all'articolo 78.

Essendosi esaurita la trattazione degli emendamenti, si passa all'esame degli ordini del giorno al disegno di legge n. 699-B.

Dopo che il senatore LAURO ha illustrato l'ordine del giorno n. 21, il presidente AZZOLLINI, richiamando il dibattito svoltosi ieri in Commissione sulla materia delle fondazioni bancarie, propone che, attraverso la rielezione e la ripresentazione in Aula degli ordini del giorno relativi a questo tema, si possa consentire un maggiore approfondimento ed una convergenza di opinioni. Propone, altresì, che lo stesso esito procedurale abbiano tutti i restanti ordini del giorno, in vista di una riproposizione in Assemblea.

Il senatore VIZZINI fa presente che si sta valutando la possibilità di presentare in Assemblea un ordine del giorno sulla questione relativa all'aumento delle pensioni minime, al fine di impegnare il Governo ad un graduale allargamento della platea dei beneficiari.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti tutti gli ordini del giorno presentati.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il senatore Morando aveva preannunciato la presentazione di una relazione di minoranza.

Non essendoci dichiarazioni di voto sui disegni di legge in esame, si passa al conferimento di mandato.

La Commissione conferisce, quindi, mandato ai relatori TAROLLI prima e CURTO poi di riferire favorevolmente in Assemblea, rispettivamente, sui disegni di legge nn. 699-B e 700-B, nei testi pervenuti dalla Camera dei deputati, autorizzandoli altresì a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 699-B**Art. 27.****27.3**

DE PETRIS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro».

Compensazione Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).
_____**27.4**RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Al comam 19, sopprimere il secondo periodo.***Compensazione Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).**
_____**Art. 28.****28.4**

VILLONE, GUERZONI, BASSANINI, CASSEO, VITALI

*Sopprimere l'articolo.***Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).**

28.1

BASSANINI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, PASQUINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «gli altri organismi ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale» con le parole: «e gli altri organismi, escluse le autorità indipendenti di regolazione e garanzia, le regioni, gli enti locali, le Camere di Commercio, le Università, e gli enti associativi finanziati prevalentemente dagli associati».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.2

VILLONE, GUERZONI, BASSANINI, CADDEO, VITALI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti previdenziali e assicurativi».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.3

BASSANINI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, PIZZINATO

Al comma 2, nell'alinea dopo le parole: «sono esclusi» aggiungere le parole: «le Regioni, gli enti locali, le Camere di Commercio, le Università, gli istituti scolastici, le autorità indipendenti di regolazione e garanzia e gli enti associativi finanziati prevalentemente dagli associati».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

28.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «sono esclusi» aggiungere le seguenti: «gli enti di ricerca nonchè».

Compensazioni Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

28.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, infine sostituire le parole da: «i regolamenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «il parere si intende espresso negativamente».

Art. 29.**29.1**

BASSANINI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, PIZZINATO

Sopprimere il comma 4.

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 1.1).

29.2

BASSANINI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, PIZZINATO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

29.3

BASSANINI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, PIZZINATO

Al comma 5, sostituire le parole: «fatte salve le funzioni delle regioni e degli enti locali» con le parole: «fatte salve le funzioni delle regioni, degli enti locali, delle autorità indipendenti di regolazione e garanzia, delle Camere di Commercio, delle università».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

29.4

BASSANINI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, PIZZINATO

Sopprimere il comma 6.

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

Art. 30.

30.1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Art. 31.

31.1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

31.2

BASSANINI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, PIZZINATO

Sopprimere il comma 4.

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

Art. 33.**33.1**

ACCIARINI, FRANCO, CADDEO

*Sopprimere l'articolo.***Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).**

33.2RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, paragrafo b-bis), dopo la parola: «patrimonio artistico»
inserire le seguenti: «ad esclusione dell'acquisizione di beni.».***Compensazioni Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).**

Art. 34.**34.1**

PAGANO, BERLINGUER, ACCIARINI, FRANCO, TESSITORE, D'ANDREA, MONTICONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34. – 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzione da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, alla Tabella A, voci Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti modificazioni:

2003: – 21.351;

2004: – 21.351.

34.2

GIARETTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34. - (*Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e le attività culturali*) – 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze».

Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo (v. emend. 11.3).**34.3**

FLORINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34. – 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio di ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 35.**35.1**

GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO, SCALERA, TOIA, MANCINO

*Proposta di stralcio n. 2.***Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo (v. emend. 11.3).**

35.6

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Sostituire il comma 1, capoverso 3, primo periodo, con il seguente:

«3. Le discipline di settore stabiliscono i casi in cui l'attività di gestione delle reti e degli impianti strumentali al servizio deve essere separata da quella di erogazione del servizio finale all'utenza».

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.8

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Al comma 1, sub articolo 113, sostituire i capoversi 4 e 5 con i seguenti:

«4. L'erogazione dei servizi pubblici locali in regime di concorrenza tra più soggetti gestori del servizio, ogni qualvolta tale regime consenta l'equa distribuzione sul territorio, al continuità, l'accessibilità, l'economicità e la qualità del singolo servizio, in condizioni di sicurezza. Negli altri casi, regolati dalle discipline di settore, l'erogazione del servizio è assicurata da società di capitali che sono scelte mediante procedure ad evidenza pubblica. La durata degli affidamenti non può in nessun caso superare gli anni 5.

5. Nel caso di separazione dell'attività di gestione delle reti e degli altri impianti strumentali al servizio, l'affidamento della gestione della rete avviene con separata procedura di gara, cui partecipano società di capitali. Il regolamento governativo fissa la durata degli affidamenti, che in nessun caso può superare gli anni 15. Le discipline di settore stabiliscono in quali casi, per la protezione di particolari esigenze di pubblico inte-

resse, la gestione della rete possa essere affidata a società di capitali con la partecipazione maggioritaria di enti locali, singoli o associati».

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.9

SCALERA

Al comma 1, sub articolo 113, sopprimere il capoverso 6.

Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo (v. emend. 11.3).

35.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sub articolo 113, sopprimere il capoverso 6.

35.11

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Al comma 1, sub articolo 113, sostituire le parole: «alle gare di cui al comma 5» con le altre: «alle gare di cui ai commi 4 e 5».

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.12

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Al comma 1, sub articolo 113, capoverso 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che continuano per la durata del periodo transitorio previsto dalla legislazione di settore o dalla presente legge e comunque non oltre 5 anni».

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.13

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Al comma 1, sub articolo 113, capoverso 13, sopprimere l'ultimo periodo».

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.14

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Al comma 1, sub articolo 113, sopprimere il capoverso 14.

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.3

SCALERA

Sopprimere i commi 2 e 3.

Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo (v. emend. 11.3).

35.4

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Al comma 2, sostituire le parole: «non inferiori a tre anni e non superiori a cinque» con le parole: «non inferiori a due anni e non superiori a tre anni».

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.5

BASSANINI, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

35.7

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Al comma 3, nel primo periodo, sostituire le parole: «non inferiore a» con: «di».

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.15

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «un anno» con le parole: «sei mesi»; lettera b), sostituire le parole: «due anni» con le parole: «un anno»; sopprimere la lettera d).

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.16

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In alternativa a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti, individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato ad una società per azioni che opera per l'intero ambito, di cui sono soci unicamente gli enti locali, per un periodo massimo di 5 anni, alla fine del quale viene bandita la gara per selezionare il gestore del servizio idrico integrato».

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

35.17

DE PETRIS

Al comma 5, dopo le parole: «società di capitali partecipate», sopprimere la parola: «unicamente».

35.18

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

*Sopprimere il comma 11.***Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

35.19

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

*Al comma 11, sostituire le parole: «già deliberato al 1° gennaio 2002» con le parole: «deliberato entro il 1° gennaio 2003».***Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

35.20

BASSANINI, PASQUINI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

*Al comma 11, sostituire le parole: «abbiamo già deliberato al 1° gennaio 2002» con le parole: «deliberino entro il 30 giugno 2002».***35.21**

BASSANINI, GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO

*Al comma 16, sopprimere da: «con l'individuazione dei servizi» fino alla fine.***Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).**

Art. 38.**38.2**

PASQUINI, GIARETTA, BATTAFARANO, PIZZINATO, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MORANDO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 38. - (*Interventi a favore dei soggetti disagiati*). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 per le detrazioni previste dagli articoli 13, 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-ter, 2-quater e 3 del citato testo unico.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta applicazione;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

7. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro, entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo destinata al riequilibrio dei conti pubblici».

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

38.3

MARINO, BATTAFARANO, PASQUINI, GIARETTA, PIZZINATO, RIPAMONTI, MARINI, MORANDO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

«1. Gli aumenti delle maggiorazioni sociali disposti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono elevati, con effetto dal 1° gennaio 2002, fino a garantire un reddito di 516,46 euro al mese per tredici mensilità, in riferimento rispettivamente:

a) all'articolo 69, comma 3, per i titolari con età pari o superiore a sessantacinque anni;

b) all'articolo 70, comma 1, per i titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con età pari o superiore a sessantacinque anni;

c) all'articolo 70, comma 4, per i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con età pari o superiore a sessantacinque anni.

Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al comma 1 non viene considerato il reddito della casa di abitazione e dal reddito influente per il diritto ai benefici di cui al presente articolo viene dedotta una somma corrispondente alla metà del canone annuo di locazione della casa di abitazione entro il limite corrispondente alla metà del canone medio praticato per gli appartamenti di civile abitazione nel comune di residenza.

3. Per il triennio 2002-2004, ai fini della concessione della maggiorazione di cui al comma 1, lettera a), non concorre a formare reddito il trattamento pensionistico a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie, in misura corrispondente ad un terzo della quota a calcolo del trattamento complessivo pensionistico medesimo e comunque non oltre un importo pari ad un terzo di 516,46 euro mensili.

4. Gli incrementi delle maggiorazioni sociali di cui al comma 1, lettera a), limitatamente alla quota eccedente l'importo complessivo di 516,46 euro mensili, concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi.

5. In base a quanto stabilito dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni ed integrazioni, l'incremento di cui al comma 1 è concesso alle seguenti condizioni:

a) che i soggetti interessati non posseggano redditi propri in misura tale da comportare il superamento di un importo annuale di reddito di 6.713,98 euro;

b) che i soggetti interessati non posseggano, se congiunti e non effettivamente e legalmente separati, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del co-

niuge, per un importo annuo pari o superiore al doppio del limite di reddito di cui alla lettera a);

c) ai fini della determinazione dell'incremento di cui al comma 1, lettera a), sul reddito del coniuge non si applica quanto previsto al comma 3.

Per i soggetti in possesso dei requisiti anagrafici di cui al comma 1, titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e della legge 30 marzo 1971, n. 118, i benefici di cui al presente articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. Ai medesimi soggetti ce risultino invalidi civili totali o sordomuti e siano di età pari o superiore a sessantacinque anni sono concessi benefici di cui al presente articolo.

6-bis. I benefici di cui al presente articolo sono concessi, con la stessa decorrenza di cui al comma 1 e alle medesime condizioni di cui al comma 5, ai soggetti con età pari o superiore a cinquanta anni, e alle medesime condizioni di cui al comma 5, ai soggetti con età pari o superiore a cinquanta anni, che risultino invalidi civili totali, sordomuti, ciechi civili assoluti titolari di pensione di invalidità e ai titolari di pensione di inabilità.

6-ter. Per gli anni successivi al 2002, il reddito mensile di 516,46 euro, di cui al presente articolo, è aumentato in misura pari all'aumento mensile dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all'anno precedente».

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

38.4

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

1. A partire dal 1° gennaio 2001 il minimo di pensione è fissato in 520 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5165 euro al mese. A sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una tantum di 520 euro.

2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

3. Le prestazioni pensionistiche, dal 1° gennaio 2002 saranno subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per centp. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.

4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

5. All'articolo 1, comma 34 della legge n. 335 del 1995 è soppressa la parola: "particolari" e dopo la parola: "usuranti" inserire le altre: "e pesanti".

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, deve, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, provvedere in base al comma 1 del presente articolo a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3 del presente articolo i limiti di reddito».

Compensazioni PRC (v. emend. 11.2).

38.5

CAMBURSANO, GIARETTA, TOIA, DATO

Al comma 1, sostituire le parole: «settanta anni» con le parole: «sessantacinque anni».

Compensazioni Margherita-Ulivo (v. emend. 11.3).

38.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «70 anni» con le seguenti: «65 anni».

Compensazioni Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

38.7

BATTAFARANO, DI SIENA, PIZZINATO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «70 anni» con le seguenti: «65 anni».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.8

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Al comma 1, dopo le parole: «70 anni» aggiungere le seguenti: «se uomini e 65 se donne».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

38.9

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, compresi quelli a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.14

PIZZINATO, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, MALABARBA, GIARETTA, BASTIANONI, TURRONI, MICHELINI, MARINO, VIVIANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 65 anni di età che abbiano versato almeno 20 anni di contribuzione, la misura dei trattamenti pensionistici fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 60 anni, se uomini, e a 55 anni, se donne, che abbiano versato almeno 20 anni di contribuzione, la misura dei trattamenti pensionistici fino a garantire un reddito proprio pari a 456 euro al mese per tredici mensilità.

1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 60 anni, se uomini, e a 55 anni, se donne, che abbiano versato almeno 15 anni di contribuzione, la misura dei trattamenti pensionistici fino a garantire un reddito proprio pari a 413 euro al mese per tredici mensilità.

1-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata a favore dei soggetti di età pari o superiore a 55 anni che risultino invalidi assoluti titolari di pensione o di pensione di inabilità, la misura dei trattamenti

pensionistici fino a garantire un reddito proprio pari a 456 euro al mese per tredici mensilità».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.10

PIZZINATO, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 60 anni, se uomini, e a 55 anni, se donne, che abbiano versato almeno 20 anni di contribuzione, la misura dei trattamenti pensionistici fino a garantire un reddito proprio pari a 456 euro al mese per tredici mensilità».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.11

PIZZINATO, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 60 anni, se uomini, e a 55 anni, se donne, che abbiano versato almeno 15 anni di contribuzione, la misura dei trattamenti pensionistici fino a garantire un reddito proprio pari a 413 euro al mese per tredici mensilità».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.12

PIZZINATO, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 55 anni che risultino invalidi assoluti titolari di pensione o di pensione di inabilità, la misura dei tratta-

menti pensionistici fino a garantire un reddito proprio pari a 456 euro al mese per tredici mensilità».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.13

PIZZINATO, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 65 anni di età che abbiano versato almeno 20 anni di contribuzione, la misura dei trattamenti pensionistici fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.16

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Per il triennio 2002-2004, ai fini della concessione della maggiorazione di cui al comma 1, lettera a), non concorre a formare reddito il trattamento pensionistico a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie, in misura corrispondente ad un terzo della quota a calcolo del trattamento complessivo pensionistico medesimo e comunque non oltre un importo pari ad un terzo di 516,46 euro mensili.

3-bis. Gli incrementi delle maggiorazioni sociali di cui al comma 1, lettera a), limitatamente alla quota eccedente l'importo complessivo di 516,46 euro mensili, concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.17

CAMBURSANO, GIARETTA, TOIA, DATO, PEDRINI

Al comma 3, sostituire le parole: «di un anno ogni cinque anni di contribuzione» con le parole: «di un anno ogni tre anni di contribuzione».

Compensazione Margherita-Ulivo (v. emend. 11.3).

38.20

PIZZINATO, BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di un anno ogni cinque anni» con le seguenti: «un anno ogni tre anni».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.19

PIZZINATO, BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di un anno ogni cinque anni» con le seguenti: «un anno ogni quattro anni».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.18

CAMBURSANO, GIARETTA, TOIA, DATO

Al comma 3, sostituire le parole: «di un anno» con le parole: «di un anno e mezzo».

Compensazione Margherita-Ulivo (v. emend. 11.3).

38.21

BATTAFARANO, DI SIENA, PIZZINATO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO

Al comma 4, sopprimere le parole: «di età pari o superiore a sessanta anni che risultino».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.22

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «, ovvero di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO MISTO-COMUNISTI ITALIANI**38.1**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «ovvero di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente, all'articolo 78, comma 1, nella Tabella A richiamata, apportare alle parti modificate le corrispondenti variazioni.

Conseguentemente, all'articolo 78, comma 1, nella Tabella B richiamata, a riportare alle parti modificate le corrispondenti variazioni.

Conseguentemente, ridurre di un ammontare pari agli oneri derivanti, il Fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente, all'articolo 78, comma 2, nella Tabella C richiamata, gli stanziamenti di parte corrente debbono intendersi ridotti nella misura del 35 per cento per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 con esclusione di quelli relativi a regolazioni debitorie, al fondo per le politiche sociali (legge n. 328 del 2000, articolo 20), all'Enit (legge n. 292 del 1990), all'Ice (legge n. 68 del 1997), alle agenzie fiscali (decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70) e al fondo di riserva (legge n. 468 del 1978, art. 9-ter).

38.23

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Al comma 5, lettera b) sostituire le parole da: «a 6.713,98 euro incrementati» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «al doppio del limite di reddito di cui alla lettera a)».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.24

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Al comma 5, lettera d) sopprimere le parole: «rispetto all'anno precedente».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.25

BATTAFARANO, DI SIENA, PIZZINATO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella stessa misura, rapportata a mese, e con le stesse modalità, è aumentato annualmente il limite mensile di cui al comma 1».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.26

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella stessa misura, rapportata a mese, e con le stesse modalità, è aumentato annualmente il limite mensile di cui al comma 1».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti Italiani (v. emend. 38.1).

38.27

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dal reddito influente per il diritto ai beneficiari di cui al presente articolo viene dedotta una somma corrispondente alla metà del canone annuo di locazione della casa di abitazione, entro il limite corrispondente alla metà del canone medio praticato per gli appartamenti di civile abitazione nel comune di residenza.

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.28

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini dell'attribuzione della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti al soggetto interessato si considera al netto della maggiorazione per gli ex combattenti eventualmente spettante in base all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, o all'articolo 6 della citata legge n. 544 del 1988».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.29

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Sostituire i commi 7, 8 e 9 con i seguenti:

«7. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, sono estese a tutti gli enti pubblici di previdenza obbligatoria anche per i trattamenti provvisori a carico delle amministrazioni dello Stato. La dichiarazione da parte degli interessati, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 13 della legge n. 412 del 1991, va effettuata entro gli stessi termini temporali stabiliti per la dichiarazione annuale dei redditi ai fini fiscali e, ove dovuta, contestualmente ad essa. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come interpretate dall'articolo 3 della legge 7 ago-

sto 1985, n. 428, per i trattamenti per i quali sia intervenuto provvedimento definitivo di concessione o riliquidazione.

8. Il mancato rispetto delle disposizioni e dei termini stabiliti dall'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da parte degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, comporta la non ripetibilità da parte degli stessi delle somme indebitamente corrisposte fino alla data del provvedimento di rettifica del trattamento corrente.

9. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche assistenziali o previdenziali, anche a carattere provvisorio, o quote di esse, nonché trattamenti di famiglia, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria o delle amministrazioni dello Stato, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 7, sostituire le parole: «dell'INPS» con le seguenti: «di tutte le forme assicurative previdenziali obbligatorie, qualunque sia l'ente o l'amministrazione che ne gestisca le prestazioni.».

Compensazioni Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 1.1).

38.31

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Al comma 7, sostituire le parole: «dell'INPS» con le seguenti: «di tutte le forme assicurative previdenziali obbligatorie, qualunque sia l'ente o l'amministrazione che ne gestisca le prestazioni.».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.32

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 7, sostituire le parole: «dell'INPS» con le seguenti: «di tutte le forme assicurative previdenziali obbligatorie, qualunque sia l'ente o l'amministrazione che ne gestisca le prestazioni,».

Compensazioni Gruppo Misto-Comunisti Italiani (v. emend. 38.1).

38.33

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Al comma 7, sostituire le parole: «8.263,31 euro» con le seguenti: «9.182,68 euro».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «8.263,31 euro» con le seguenti: «9.182,68 euro».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.34

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 7, sostituire le parole: «8.236,31 euro» con le seguenti: «9.182,68 euro».

Compensazioni Gruppo Misto-Comunisti Italiani (v. emend. 38.1).

38.35

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, SODANO Tommaso, PILONI, GRUOSSO

Sosituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.36

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Aggiungere, in fine, i commi:

10-bis) Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, sono estese a tutti gli enti pubblici di previdenza obbligatoria anche per i trattamenti provvisori a carico delle amministrazioni dello Stato. La dichiarazione da parte degli interessati, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 13 della legge 412 del 1991, va effettuata entro gli stessi termini temporali stabiliti per la dichiarazione annuale dei redditi ai fini fiscali e, ove dovuta, contestualmente ad essa. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come interpretate dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, per i trattamenti per i quali sia intervenuto il provvedimento definitivo di concessione o riliquidazione.

10-ter) Il mancato rispetto delle disposizioni e dei termini stabiliti dall'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da parte degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, comporta la non ripetibilità da parte degli stessi delle somme indebitamente corrisposte fino alla data del provvedimento di rettifica del trattamento corrente.

10-quater) Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche assistenziali o previdenziali, anche a carattere provvisori, o quote di esse, nonché trattamenti di famiglia, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria o delle amministrazioni dello Stato, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito.

Compensazioni Gruppo Misto-Comunisti Italiani (v. emend. 38.1).

38.37

GIARETTA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-bis) Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici liquidati o da liquidare in applicazione dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono altresì validi, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui alla stessa legge, le certificazioni rilasciate o in corso di rilascio da parte dell'INAIL, in esecuzione degli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»

Compensazione Ulivo (v. emend. 2.1).

38.38

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10-bis) Conformemente a quanto stabilito dagli articoli 18 e 21 dell'accordo tra l'Italia e la Confederazione elvetica sulla doppia imposizione, firmato a Berna il 24 maggio 1976, le provenienze economiche derivate da fondi di previdenza aziendale, secondo la normativa svizzera, in quanto riscossi in capitale da cittadini residenti in Italia, sono soggette ad imposta secondo la normativa di cui all'articolo 6 della legge n. 482 del 1985».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.39

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10-bis) La sanatoria, nella misura totale o parziale in dipendenza del limite di reddito stabilito, si applica alle somme indebitamente corrisposte dagli enti di previdenza obbligatoria la cui esigibilità risulti accertata dopo l'applicazione delle vigenti norme in materia di indebiti previdenziali».

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

38.40

BATTAFARANO, PIZZINATO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Aggiungere in fine, il comma:

«10-bis) A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono abrogati. Le provvidenze di cui al comma 1 sono corrisposte dal 1° gennaio 2002.

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

Art. 42.**42.1**

PASQUINI

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sopprimere le parole da: «tali emissioni» fino alla fine del periodo.

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

Art. 44.**44.1**

BRUNO VISERTA COSTANTINI

Al comma primo dopo le parole Calabria e Sardegna aggiungere le seguenti: «Abruzzo e Molise».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

Compensazione Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

Art. 45.**45.1**

CAMBURSANO

Al comma 1, nella Tabella 2, richiamata Ministero dell'economia Legge 285 del 2000: interventi per i Giochi Olimpici di Torino 2006 variare gli importi come segue:

2002: 24.323;

2003: 24.323.

Compensazione Gruppo Margherita (v. emend. 11.3).

45.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «1,5 milioni di euro» con le seguenti: «2,5 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «7 milioni di euro» con le seguenti: «6 milioni di euro».

45.2

TOIA

Al comma 2, sostituire le parole: «1,5 milioni» con le altre: «2,5 milioni».

Compensazione Gruppo Margherita (v. emend. 11.3).

45.4

TURRONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del formaggio di fossa di Sogliano al Rubicone, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «1 milione di euro a decorrere dall'anno 2002» con le seguenti: «500.000 euro a decorrere dall'anno 2002».

Art. 47.**47.1**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

47.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «può intervenire,» sopprimere le parole da: «per fini di interesse generale,» fino a: «istituzioni finanziarie.».

Compensazioni Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

47.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche di finanza di progetto.».

Compensazioni Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

47.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole da: «che non dovranno essere» fino alla fine del comma.

Compensazioni Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

47.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

Compensazioni Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

47.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

Compensazioni Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

47.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, dopo le parole: «volti a garantire,» inserire le seguenti: «la conversione delle produzioni agricole e zootecniche al metodo biologico, nonchè».

47.8

TURRONI, DONATI

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «La scelta dei progetti sarà effettuata sulla base di concorsi di progettazione».

Art. 49.**49.1**

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «al proprietario» aggiungere le parole: «qualora ricorrano circostanze o eventi eccezionali».

49.2

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «a fini giudiziari» aggiungere le parole: «e fatta salva la possibilità di utilizzo della merce stessa a fini di assistenza o di utilità sociale».

49.3

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI

Al comma 2, sostituire le parole: «della confisca» con le altre: «del sequestro».

Art. 50.**50.1**

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI

Al comma 1, dopo le parole: «sono rottamati o alienati» aggiungere le parole: «semprechè gli stessi non presentino utilità a fini di prova in un procedimento in corso».

50.2

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI

Al comma 2, nella lettera c), dopo le parole: «responsabilità contabile» aggiungere le parole: «salvi i casi di colpa grave».

Art. 52.**52.1**

CADDEO

Al comma 63, alla lettera a), sostituire le parole: «il comma 5 è sostituito dal seguente» con le altre: «dopo il comma 5 aggiungere il seguente».

Compensazione Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

Art. 53.**53.1**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione Gruppo PRC (v. emend. 11.2).**

53.2RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Sopprimere l'articolo.***Compensazione Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).**

53.3

LONGHI, DI SIENA, FORCIERI

Sopprimere l'articolo.

53.4

LONGHI, DI SIENA, FORCIERI

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «di tutte le lavorazioni a caldo» con le altre: «dell'altoforno».

53.5

LONGHI, DI SIENA, FORCIERI

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «escluse le banchine,» inserire le seguenti: «e le aree di pertinenza da usare per le operazioni portuali.».

53.6

LONGHI, DI SIENA, FORCIERI

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: «, al patrimonio disponibile della regione Liguria per essere destinate, in coerenza...» fino alle parole del comma 2: «Tale società verrà altresì partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo. La società per azioni» con le seguenti parole: «al Comune di Genova che».

53.7

LONGHI, DI SIENA, FORCIERI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria.» con le altre: «con quota del 30 per cento ciascuno».

53.8

LONGHI, DI SIENA, FORCIERI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «dell'attuale occupazione» con le seguenti: «dei livelli occupazionali per tutti i lavoratori attualmente occupati senza soluzione di continuità e gli attuali livelli salariali» e inserire dopo il terzo periodo il seguente: «Il Comune di Genova predispone altresì corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale per i duttetti lavoratori».

Compensazione Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

53.9

LONGHI, DI SIENA, FORCIERI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'Autorità portuale di Genova viene annualmente erogata da parte dello Stato una somma pari ai canoni non più riscossi in conseguenza delle disposizioni di cui al presente articolo».

Compensazione Gruppo DS-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

Art. 54.**54.1**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

54.2

DONATI, TURRONI

Al comma 1, in fine, aggiungere le parole: «non in project financing».

Compensazione Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

54.3

DONATI, TURRONI

Al comma 2, dopo le parole: «spese di progettazione», aggiungere la parola: «definitiva».

54.4

BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 3, sostituire le parole: «Al Ministero dell'economia e delle finanze» con le altre: «Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

54.5

FABRIS, VERALDI

Al comma 3, sostituire le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» con le altre: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

54.6

BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 5, sostituire le parole: «Il Ministero dell'economia e delle finanze» con le altre: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

54.7

BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, detta le disposizioni per l'attuazione del presente articolo».

Art. 55.**55.1**

DONATI

Al comma 1, dopo le parole: «e delle infrastrutture di interesse locale», aggiungere le seguenti: «per l'incremento del trasporto rapido di massa».

55.2

BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 3, sostituire le parole: «Il Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

55.3

FABRIS, VERALDI

Al comma 3, sostituire le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

55.4

BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo».

Art. 56.**56.1**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»
con le seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

56.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti preventivamente all'approvazione dell'ente parco».

Art. 59.**59.1**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Art. 62.**62.1**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: «previa» fino a: «economica,» con le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari,».

Art. 67.**67.1**

DE PETRIS

Al comma 3, sostituire le parole: «anche se le stesse sono attuabili parzialmente all'estero delle aree classificate depresse» con le altre: «, anche se le stesse sono attuabili parzialmente o totalmente all'esterno delle aree classificate depresse».

Art. 68**68.1**

TURRONI, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 è soppresso».

Art. 71.

71.1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Verdi (v. emend. 1.1).

71.2

GIOVANELLI

Sopprimere l'articolo.

71.3

TURRONI, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS,
MARTONE, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «siano state eseguite», inserire le seguenti: «previa regolare concessione edilizia».

71.4

TURRONI, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS,
MARTONE, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e purché non siano poste in aree tutelate ai sensi del testo unico recato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

71.5

TURRONI, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS,
MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il prezzo di cessione dei beni demaniali di cui al comma precedente è fissato nella misura del doppio del valore di mercato».

Art. 78.**5^a-78.Tab.A.1**

TOIA

Alla Tabella A richiamata, Ministero dell'economia, variare gli importi come segue:

2002 + 300.000.

(Per le vittime incidente Linate).

Compensazione Gruppo Margherita (v. emend. 11.3).**5^a-78.Tab.A.2**

PAGANO, BERLINGUER, ACCIARINI, FRANCO, TESSITORE

Al comma 1, alla Tabella A richiamata, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, apportare le seguenti variazioni:

2002: + 26.858;

2003: + 35.880;

2004: + 52.057.

* Accantonamento per una legge che rifinanzi la legge n. 440 del 1997 e la legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.2).

5^a-78.Tab.B.1

RIGONI, MONTAGNINO, GIARETTA, COLETTI

Al comma 1, Tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi richiamata, apportare la seguente variazione, finalizzata alla salvaguardia della fascia costiera dell'Alto Tirreno toscano:

2002: + 36.150.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare la seguente variazione:

2002: - 36.150.

5^a-78.Tab.B.2

DETTORI

Al comma 1, Tabella B richiamata, Ministero delle infrastrutture, variare gli importi come segue:

2002 + 25.000.

(Rifinanziamento continuità territoriale per la Sardegna).

Compensazione Gruppo Margherita (v. emend. 11.3).**5^a-78.Tab.C.1**

PAGANO, BERLINGUER, ACCIARINI, FRANCO, TESSITORE, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 2, alla allegata Tabella C, voce legge n. 163 del 1985, Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare la seguente variazione:

2002: + 20.000.

Conseguentemente, ridurre di pari importo alla medesima Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce legge n. 468 del 1978 - articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente:

2002: - 20.000.

5^a-78.Tab.C.2

TESSITORE, BERLINGUER, FRANCO, PAGANO, MONTICONE, D'ANDREA, MANIERI

Al comma 2, alla Tabella C, legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 - Diritto allo studio - cap. 5517), apportare le seguenti variazioni:

2002: + 3.305;

2003: + 4.461;

2004: + 4.906.

Compensazioni Gruppi de L'Ulivo (v. emend. 2.1).

5^a-78.Tab.D.1

PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MORANDO, COVIELLO, SCALERA, GIARETTA, D'AMICO

Al comma 3, Tabella D, Ministero dell'economia, legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11 - Mezzogiorno, variare gli importi come segue:

2002: + 100.000;

2003: + 100.000;

2004: + 100.000.

Compensazione Gruppo L'Ulivo (v. emend. 2.1).

5^a-78.Tab.D.2

COVIELLO, SCALERA, GIARETTA, D'AMICO, PEDRINI

Al comma 3, Tabella D, Ministero dell'economia, legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11 - Mezzogiorno, variare gli importi come segue:

2002: + 100.000;

2003: + 100.000;

2004: + 100.000.

Compensazione Gruppo Margherita (v. emend. 11.3).

5^a-78.Tab.D.3

PEDRINI, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MORANDO, COVIELLO,
SCALERA, GIARETTA, D'AMICO

*Al comma 3, Tabella D, Ministero delle attività produttive, legge
n. 135 del 2001 - Turismo, variare gli importi come segue:*

2002: + 100.000;

2003: + 100.000;

2004: + 100.000.

Compensazione Gruppo L'Ulivo (v. emend. 2.1).

5^a-78.Tab.D.4

PEDRINI, COVIELLO, SCALERA, GIARETTA, D'AMICO

*Al comma 3, Tabella D, Ministero delle attività produttive, legge
n. 135 del 2001 - Turismo, variare gli importi come segue:*

2002: + 100.000;

2003: + 100.000;

2004: + 100.000.

Compensazione Gruppo Margherita (v. emend. 11.3).

5^a-78.Tab.D.5

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO, TESSITORE

*Al comma 3, Tabella D richiamata, Ministero dell'istruzione, decreto
legislativo n. 297 del 1989, articolo 4, modificare gli importi come segue:*

2002: + 15.000;

2003: + 15.000;

2004: + 15.000.

Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo (v. emend. 11.3).

ORDINI DEL GIORNO**0/699-B/1/5^a**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 ha esteso l'obbligo dell'installazione dei misuratori fiscali anche alle associazioni proloco;

tale obbligo penalizza ulteriormente le citate associazioni costringendole a dotarsi di un'organizzazione che determinerà un aggravio di costi e di adempimenti amministrativi,

impegna il Governo

a rivedere la normativa che regola l'obbligo di installazione dei misuratori fiscali nel senso di escludere da tale obbligo le associazioni proloco.

0/699-B/2/5^a

D'AMICO, VIVIANI, COVIELLO, PIZZINATO, PASQUINI, CADDEO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

visto che la nuova disciplina delle fondazioni bancarie sembrerebbe imporre a tutte le fondazioni, indipendentemente dalla loro effettiva configurazione, l'adeguamento degli statuti e la conseguente ricostituzione degli organi,

impegna il Governo:

nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, a compiere una preventiva ricognizione circa la sostanziale corrispondenza degli statuti già in vigore ai principi e alle previsioni della nuova disciplina, al fine di evitare la superflua decadenza e la relativa conseguente sostituzione di organi legittimamente in carica, in composizione conforme allo spirito della nuova disciplina;

a definire, sempre nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza e indirizzo, nel regolamento attuativo una rappresentanza che, nell'ambito della prevalenza prevista per le istituzioni locali si considerino anche le istituzioni funzionali (Camere di commercio, università, eccetera) e più in ge-

nerale si favoriscano diffuse e qualificate rappresentanze delle società civili locali;

a valutare, inoltre, la necessità di garantire – per le fondazioni le cui banche di riferimento hanno recentemente acquisito istituti di credito dislocati nel Sud del paese – l'equilibrio territoriale nella distribuzione degli interventi ammessi per le fondazioni bancarie, al fine di realizzare una effettiva perequazione delle risorse impiegate sul territorio, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione.

0/699-B/3/5^a

D'AMICO, COVIELLO, TOIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

visto che la nuova disciplina delle fondazioni bancarie sembrerebbe imporre a tutte le fondazioni, indipendentemente dalla loro effettiva configurazione, l'adeguamento degli statuti e la conseguente ricostituzione degli organi,

impegna il Governo:

nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, a compiere una preventiva ricognizione circa la sostanziale corrispondenza degli statuti già in vigore ai principi e alle previsioni della nuova disciplina, al fine di evitare la superflua decadenza e la relativa conseguente sostituzione di organi legittimamente in carica, in composizione conforme allo spirito della nuova disciplina;

inoltre, e sempre nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza e di indirizzo, a valutare la necessità di garantire l'equilibrio territoriale nella distribuzione degli interventi ammessi per le fondazioni bancarie, al fine di realizzare una effettiva perequazione delle risorse impiegate sul territorio, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 Costituzione.

0/699-B/32/5^a

CURTO, LAURO, NOCCO, GRILLOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

visto che la nuova disciplina delle fondazioni bancarie sembrerebbe imporre a tutte le fondazioni, indipendentemente dalla loro effettiva configurazione, l'adeguamento degli statuti e la conseguente ricostituzione degli organi,

visto che l'Associazione Casse di Risparmio (ACRI) e l'Istituto Banco di Napoli hanno tutt'ora allo studio un progetto per la costituzione di un fondo a favore dello sviluppo del Mezzogiorno, da destinare a interventi orientati alle imprese, agli enti locali, al settore del credito e al territorio,

considerato che già tutt'ora sussiste un rilevante squilibrio nella distribuzione degli interventi delle fondazioni bancarie sul territorio nazionale, testimoniato - nelle rilevazioni più recenti - da una percentuale degli investimenti sociali nelle regioni settentrionali pari al 79,6 per cento del totale, contro il 17,2 per cento delle regioni del Centro e addirittura il 3,2 per cento del Sud,

rilevato che tale anomala situazione può essere stata determinata dal sostanziale spostamento dal Sud al Nord dei centri decisionali di quelli che furono i maggiori Istituti di Credito Meridionali;

impegna il Governo

nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, in sede di emanazione del regolamento attuativo, a valutare la necessità di garantire un tendenziale equilibrio nella distribuzione degli interventi ammessi per le fondazioni bancarie, al fine di realizzare una effettiva perequazione delle risorse impiegate sul territorio, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, sulla base della raccolta del risparmio calcolata su base regionale.

0/699-B/4/5^a

COVIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

visto che la nuova disciplina delle fondazioni bancarie sembrerebbe imporre a tutte le fondazioni, indipendentemente dalla loro effettiva configurazione, l'adeguamento degli statuti e la conseguente ricostituzione degli organi;

visto che l'Associazione casse di risparmio (ACRI) e l'Istituto Banco di Napoli hanno tuttora allo studio un progetto per la costituzione di un fondo a favore dello sviluppo del Mezzogiorno, da destinare a interventi orientati alle imprese, agli enti locali, al settore del credito e al territorio,

considerato che già tuttora sussiste un rilevante squilibrio nella distribuzione degli interventi delle fondazioni bancarie sul territorio nazionale, testimoniato - nelle rilevazioni più recenti - da una percentuale degli investimenti sociali nelle regioni settentrionali pari al 79,6 per cento del totale, contro il 17,2 per cento delle regioni del Centro e addirittura il 3,2 del Sud,

impegna il Governo:

nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, in sede di emanazione del regolamento attuativo, a valutare la necessità di garantire l'equilibrio territoriale nella distribuzione degli interventi ammessi per le fondazioni bancarie, al fine di realizzazione una effettiva perequazione delle risorse impiegate sul territorio, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione;

inoltre, e sempre nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza e di indirizzo, a compiere una preventiva ricognizione circa la sostanziale corrispondenza degli statuti già in vigore ai principi e alle previsioni della nuova disciplina, al fine di evitare la superflua decadenza e la relativa conseguente sostituzione di organi legittimamente in carica, in composizione conforme allo spirito della nuova disciplina.

0/699-B/5/5^a

EUFEMI

Il Senato,

premesso che il Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002, ha introdotto la norma che fa salve per l'anno 2002, in deroga al divieto di cui all'articolo 19 di detta legge finanziaria, le assunzioni di personale relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla scuola superiore della pubblica amministrazione;

considerato che il citato articolo 19, così come è stato formulato, potrebbe ingenerare perplessità applicative nel senso che i soggetti previsti da tale articolo - in particolare quelli del secondo corso-concorso, personale dalla elevata qualificazione e che ha già completato il corso di trenta mesi con esami finali - possano indebitamente intendersi ricompresi nella procedura programmatoria prevista dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997;

considerato che una tale interpretazione vanificherebbe la norma approvata dal Parlamento in quanto le assunzioni potrebbero essere programmate addirittura per la fine dell'anno 2002;

impegna il Governo:

a interpretare l'articolo 19, comma 1, sesto periodo, della legge finanziaria 2002, nel senso che le assunzioni di personale relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla scuola superiore della pubblica amministrazione, sono esclusi dalla procedura programmatoria prevista dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997.

0/699-B/11/5^a

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Il Senato,

considerato che:

per fare fronte alla necessità di garantire la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, il Ministero della giustizia ha provveduto, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, lettera *a*) della legge n. 242 del 2000, all'assunzione a tempo determinato di lavoratori impiegati in lavori socialmente utili;

la stessa legge, all'articolo 1, comma 2, ha posto il limite alla stipula di un massimo di 1.850 contratti a tempo determinato aventi validità 18 mesi;

in sede di approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002, il Ministero della giustizia è stato autorizzato, nell'ambito di un piano straordinario di assunzione necessario ad assicurare la funzionalità dell'apparato giudiziario, ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*) la cui scadenza era ormai prossima, e precisamente 30 aprile 2002, e quindi prorogandoli sostanzialmente di altri sei mesi;

alla scadenza definitiva di questi contratti si determinerà per l'Amministrazione della giustizia un depauperamento del patrimonio di professionalità e di esperienze acquisite dal personale in questione in cinque anni di permanenza presso gli uffici giudiziari;

impegna il Governo:

ad avviare, alla scadenza dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*) della legge n. 242 del 2000, la definitiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori titolari di tali contratti garantendo loro, attraverso la stipulazione di contratti a tempo indeterminato, la graduale fuoriuscita dal regime LSU.

0/699-B/6/5^a

CHINCARINI, MORO, MONTI

Il Senato,

esaminato l'Atto Senato n. 699 nello specifico articolo 27 comma 4, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2002;

premesso che l'articolo 26 della legge n. 265 del 1999 (articolo 32 del testo unico degli enti locali) ha profondamente modificato la previgente normativa sulle Unioni di comuni con il chiaro intento di promuovere la costituzione, sino a quel momento assai limitata;

premessi che diversi interventi del legislatore statale negli ultimi anni a partire dal 1997 hanno previsto incentivi finanziari ai comuni per l'esercizio di funzioni associate e per la realizzazione di procedure di unione;

premessi che l'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 destina al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra comuni lire 10 miliardi per il 1999, lire 20 miliardi per il 2000 e lire 30 miliardi per il 2001 e che per le medesime finalità la stessa norma destina risorse pari a lire 3 miliardi per ciascun anno del triennio 1999-2001;

premessi che il Ministro dell'Interno, ha adottato con proprio decreto (n. 318 del 1° settembre 2000) il regolamento per la definizione dei criteri di utilizzo del fondo di cui all'articolo 31 della legge n. 448 del 1998, che è destinato per il 15 per cento ai comuni derivanti da procedure di fusione, per il 60 per cento alle unioni di comuni, per il 25 per cento alle comunità montane che esercitano, associate, funzioni comunali;

considerato che anche per effetto di queste previsioni normative vi è stato un notevole incremento delle unioni di comuni che oggi ammonterebbero a circa 140;

considerato che confidando su detti incentivi finanziari i comuni hanno programmato maggiori spese ad esempio in vista di assunzioni per l'apprestamento di servizi;

considerato che per effetto di tale notevole incremento delle unioni i fondi destinati a questo scopo risultano insufficienti, con conseguente difficoltà per gli enti locali interessati ad effettuare le spese programmate;

considerato che nell'approvazione della legge Finanziaria 2002 si è provveduto a stanziare l'ulteriore somma di 20 milioni di euro,

impegna il Governo

in attesa della revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali ad assumere le iniziative dirette a garantire le risorse attualmente destinate alle unioni di comuni.

0/699-B/7/5^a

PASSIGLI, FRANCO Vittoria, PAGANO, MACONI, PIATTI, PASCARELLA, CADDEO, NIEDDU

Il Senato,

a conclusione del disegno di legge n. 699-B, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2002)»,

premessi che:

l'articolo 33 del disegno di legge in parola prevede disposizioni per migliorare le attività di valorizzazione dei beni culturali;

ai fini della valorizzazione del patrimonio artistico è necessario incoraggiare il restauro e la conservazione da parte di soggetti privati degli immobili sottoposti a vincolo di tutela storico-artistica, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,

impegna il Governo:

a introdurre, nella prima occasione utile, una norma che stabilisca che il costi degli interventi di restauro approvati dalla Sovrintendenza del Ministero per i beni e attività culturali competente per territorio sia detraibile dall'imposta di reddito a carico dei soggetti che abbiano sostenuto detto costo, nei limiti del gettito dell'Iva relativa agli interventi medesimi.

0/699-B/8/5^a

PASSIGLI, FRANCO Vittoria, PAGANO, MACONI, PIATTI, PASCARELLA, CADDEO, NIEDDU

Il Senato,

a conclusione del disegno di legge n. 699-B, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2002)»,

premesso che:

l'articolo 33 del disegno di legge in parola stabilisce la possibilità di dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico;

le attività di gestione concernenti i servizi di fruizione e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale posseggono una valenza pubblica che va in ogni caso salvaguardata;

rilevato che:

nei sistemi normativi di altri paesi europei e occidentali è assai frequente il ricorso alla costituzione di fondazioni miste di tipo pubblico-privato per la gestione delle attività in parola;

Nella prospettiva del federalismo le regioni, gli enti locali e altri soggetti territoriali pubblici e privati assumeranno un ruolo fondamentale nella gestione dei servizi relativi alla fruizione dei beni culturali,

impegna il Governo:

a emanare il regolamento attuativo dell'articolo di legge suddetto, definendo i criteri generali per la costituzione di fondazioni miste di tipo pubblico-privato, aperte alla partecipazione di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e finalizzare ad attività di gestione dei servizi relativi alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali, e dando a tali fondazioni priorità rispetto ad altri soggetti nell'assegnazione delle concessioni.

0/699-B/9/5^a

FRANCO

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge finanziaria in esame contiene all'articolo 35 (ex articolo 26 del testo originale) una normativa in materia di scissione tra proprietà e gestione delle reti dei servizi pubblici locali, introdotta attraverso una modifica dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ai sensi della nuova normativa, nel settore dei servizi pubblici di rilevanza industriale gli enti locali devono perseguire «l'obiettivo di separare la proprietà di reti ed impianti dalla loro gestione e dall'erogazione dei relativi servizi»;

i servizi pubblici di rilevanza industriale non sono definiti nella nuova versione dell'articolo 113, ma nella categoria sono compresi comunque l'erogazione di energia elettrica, acqua e gas, come si evince dall'articolo 112 del citato testo unico sull'ordinamento degli enti locali, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dalla relazione del disegno di legge governativo presentato nella scorsa legislatura Atto Senato 4014 sul riordino dei servizi pubblici locali;

nell'applicazione della nuova disciplina sono fatte salve le disposizioni previste per i singoli settori, senza una puntuale indicazione delle leggi relative;

considerato che:

nel caso della gestione delle risorse idriche, è stata emanata nel 1994 la cosiddetta «Legge Galli» ossia la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che disciplina la gestione delle risorse idriche;

in conseguenza all'applicazione della citata legge è stato istituito il servizio idrico integrato, affidato secondo le norme stabilite nella medesima legge agli attuali gestori, che hanno ottenuto un affidamento del servizio con una durata non superiore a trenta anni, in base alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 11;

tali gestori hanno ad oggi sostenuto notevoli oneri per la erogazione secondo criteri di efficienza ed economicità dei servizi affidati, realizzando una particolare tipologia di impianti necessari per l'erogazione del servizio, affidando in un affidamento di lunga durata;

per l'importanza dei servizi relativi alle risorse idriche, disciplinata con legge speciale, si deduce che la legge Galli sia una delle leggi, che saranno fatte salve dalla nuova disciplina recata dall'articolo 28 della legge finanziaria per l'anno 2002,

impegna il Governo

in occasione dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 del nuovo articolo 113, ad elencare espressamente per i singoli settori

le leggi che non sono derogate dalla modifica dell'articolo 113 e ad inserire in detto elenco la citata legge Galli.

0/699-B/12/5^a

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Il Senato,

impegna il Governo:

a prevedere che, a decorrere dall'anno 2002 ai genitori di disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due *deficit* delle seguenti funzioni della vita umana:

deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

impossibilità nella deambulazione;

impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

impossibilità alla assunzione di cibo;

impossibilità a lavarsi;

impossibilità a vestirsi;

è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

0/699-B/13/5^a

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Il Senato,

considerato che,

la legge 6 marzo 2001, n. 52 ha istituito il Registro Nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, dopo un *iter* parlamentare ampiamente condiviso da tutte le forze parlamentari, al fine di dotare il nostro paese di un più razionale ed efficiente sistema di informazione, diffusione e informazione scientifico-professionale;

il trapianto di midollo osseo si è dimostrata una terapia particolarmente utile in diverse malattie ematologiche, quali le leucemie, le immunodeficienze severe e le anemie aplastiche;

il reperimento di un donatore compatibile diviene fondamentale per quei pazienti i quali non possono avvalersi di un donatore all'interno della propria famiglia;

la piena attuazione della legge rimane al momento preclusa, dato che non si è ancora provveduto alla emanazione dei decreti attuativi indicati dalla legge stessa;

impegna il Governo

a dare piena attuazione alla legge 6 marzo 2001, n. 52 tramite l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 8, commi 1 e 27 ed articolo 9, comma 2 ed il rifinanziamento della legge stessa.

0/699-B/14/5^a

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 98 della legge 388 del 2000 ha istituito presso il Ministero della salute per l'anno 2001 un fondo di tre miliardi di lire, al fine di promuovere la realizzazione del progetto obiettivo «Tutela Salute Mentale 1998-2000», tramite l'elaborazione di un programma nazionale adottato dal Ministero della Salute, per la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di progetti per la prevenzione della Salute mentale, aventi ad oggetto, in particolare, tra gli altri, interventi per la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimento di salute mentale;

impegna il Governo

a dare piena attuazione al progetto obiettivo «Tutela della Salute 1998-2000».

0/699-B/15/5^a

CADDEO

Il Senato,

premesso che:

il Ministero della salute deve procedere all'istituzione del «Centro di riferimento italiano per la cura e la prevenzione della talassemia»;

l'istituendo Centro dovrà possedere una serie di requisiti e di professionalità d'alto livello diagnostico, clinico e della ricerca avanzata;

l'unico centro che dispone di questo requisito è l'Istituto Regionale per la Microcitemia della Sardegna;

il centro di Cagliari è riconosciuto come «Centro di riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per il controllo delle emoglo-

bine» ed ha dato un contributo decisivo per sconfiggere l'anemia mediterranea;

impegna il Governo:

ad attribuire all'Istituto per la Microcitemia della Sardegna il ruolo di «Centro di riferimento italiano per la cura e la prevenzione della talassemia».

0/699-B/16/5^a

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002

impegna il Governo

ad emanare, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2002, i decreti attuativi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 recante: «Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419».

0/699-B/17/5^a

MALAN

Il Senato,

premesso che:

i Giochi Olimpici invernali del 2006, che si svolgeranno a Torino e in Piemonte sono un avvenimento di livello mondiale in quanto riporterà dopo ben 46 anni l'Italia sulla ribalta olimpica;

che lo stanziamento previsto dalla legge finanziaria in approvazione per detto evento è stato notevolmente ridotto rispetto a quanto previsto nel testo presentato dal Governo al Senato;

impegna il Governo

a prevedere sin d'ora l'integrazione delle risorse per i Giochi Olimpici invernali del 2006 nella legge finanziaria del 2003 almeno fino a riportare il totale degli stanziamenti alla cifra inizialmente prevista dal Governo nel disegno di legge finanziaria 2002.

0/699-B/18/5^a

VALLONE, CAMBURSANO

Il Senato,

riunito per l'approvazione del disegno di legge finanziaria 2002, osservato che la tabella 2 all'articolo 4 del disegno di legge in esame i limiti d'impegno relativi alla legge 285 del 2000, che finanzia l'organizzazione dei Giochi Olimpici di Torino 2006;

che la tabella riduce gli importi rispetto al testo approvato in prima lettura,

impegna il Governo:

a provvedere, in relazione all'andamento della finanza pubblica nel 2002, verificabile in sede di assestamento di bilancio e nei limiti del rispetto dei saldi finanziari, al fine di evitare che si creino ritardi e difficoltà realizzative della manifestazione, eventualmente operando un adeguato ri-finanziamento delle risorse finanziarie pubbliche destinate al successo dell'evento.

0/699-B/19/5^a

BONAVITA, BRUTTI Paolo

Il Senato,

premessi che:

la superstrada E45 costituisce una importante arteria per le comunicazioni tra il centro e il nord del Paese, la cui funzione è accresciuta con l'apertura del casello autostradale di Cesena Nord ed in prospettiva aumenterà mediante la connessione con la progettata E55, prevista anche nel piano del governo per le grandi infrastrutture strategiche;

la sua centralità è stata ribadita di recente dalla Regione Emilia Romagna al Ministero delle infrastrutture e trasporti, attraverso il piano delle priorità per la viabilità e la mobilità presentato il 22 novembre 2001, richiedendo a questo scopo i finanziamenti necessari per l'adeguamento ai fini della sicurezza della E45;

l'ANAS dell'Emilia Romagna ha predisposto il progetto per la messa in sicurezza del tracciato compreso tra Ravenna e Verghereto, prevedendo una spesa complessiva di circa 500 miliardi di lire, di cui circa 80 già stanziati;

la regione dell'Umbria ha affidato la progettazione dell'ampliamento e della messa in sicurezza della tratta da Orte fino a San Sepolcro;

è quindi urgente la progettazione completa della messa in sicurezza del tracciato sull'intera tratta dal Verghereto fino alla connessione di Orte con la A1;

l'adeguamento della E45 nel tratto umbro, toscano e romagnolo da Orte a Cesena è assolutamente necessario per assicurare gli standard di sicurezza oggi mancanti, una maggiore fluidità nel traffico, la riduzione dell'inquinamento acustico per i residenti lungo la superstrada, tutte condizioni che si aggraveranno a seguito dell'incremento dei traffici conseguente alla connessione a nord con la E55;

il Piano generale dei trasporti e della logistica del febbraio 2001 prevedeva, fra gli interventi prioritari per il settore stradale che riguardano «le caratteristiche geometriche delle attuali infrastrutture senza variazione del tracciato», il «potenziamento del corridoio trasversale orientale Roma-Orte-Cesena-Ravenna»;

lo stesso Piano generale dei trasporti individuava un primo insieme di interventi prioritari rispondenti ad evidenti criticità funzionali (livelli di saturazione) e di sicurezza (livelli di pericolosità): «il completamento e potenziamento dei corridoi longitudinali tirrenico e adriatico e delle dorsali Napoli Milano variante di valico) e Roma-Venezia (E45-E55)»,

impegna il Governo:

a considerare i lavori di adeguamento e di messa in sicurezza della E45 sull'intero tracciato fra gli interventi prioritari ed a predisporre a tal fine finanziamenti adeguati.

0/699-B/20/5^a

FABRIS

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 45 del disegno di legge n. 699 - (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002*),

premesso che la superstrada E45 costituisce un'arteria importante per le comunicazioni tra il centro e il nord del Paese, la cui funzione è accresciuta con l'apertura del casello autostradale di Cesena Nord e in prospettiva aumenterà mediante la connessione con il sistema stradale complessivo anche in via di progettazione;

che la sua centralità è stata ribadita di recente dalla Regione Emilia - Romagna al Ministero delle Infrastrutture, attraverso il piano delle priorità per la viabilità e la mobilità, presentato il 22 novembre 2001, richiedendo a questo scopo i finanziamenti necessari per l'adeguamento ai fini della sicurezza della E45;

che l'ANAS dell'Emilia - Romagna ha predisposto il progetto per la messa in sicurezza del tracciato compreso tra Ravenna e Verghereto, prevedendo una spesa complessiva di circa 500 miliardi, di cui 80 già stanziati;

che l'adeguamento della E45 nel tratto romagnolo è assolutamente necessario per assicurare gli standard di sicurezza oggi mancanti, una maggiore fluidità nel traffico, la riduzione dell'inquinamento acustico per i residenti lungo la superstrada;

che è volontà degli Enti locali romagnoli (Comuni, Provincie, Comunità Montane) dare vita insieme alla Regione Emilia - Romagna e ai parlamentari locali, a un tavolo di confronto permanente con il Governo e l'ANAS per esaminare le diverse modalità di finanziamento;

che tale tavolo di confronto consentirebbe, con il coinvolgimento dei privati, di reperire in tempi brevi le risorse, e di programmare in tempi certi e brevi l'adeguamento dell'E45,

impegna il Governo:

ad individuare un percorso atto a determinare la messa in sicurezza della E45, anche ricorrendo alla finanza di progetto, strumento idoneo ad un'area ad alte densità di traffico come la E45.

0/699-B/27/5^a

PIANETTA, LAURO

Il Senato,

premessso

che nel sistema legislativo italiano vigente, l'unica definizione di veicoli di interesse «storico-collezionistico» e quella contenuta nell'articolo 60 del codice della strada, secondo il quale sono tali esclusivamente «quelli per cui risulta l'iscrizione nei registri ASI, FIAT, LANCIA ed ALFA ROMEO»;

che l'articolo 63, legge n. 342 del 2000, ha sostanzialmente recepito tale definizione ed individuazione per cui i criteri non possono che esser stabiliti dall'ASI in base ai suoi regolamenti;

che l'individuazione dei veicoli di «particolare» interesse storico e collezionistico previsti dal comma 3 dell'articolo 63, legge n. 342 del 2000, non può prevedere l'esclusione di marche e/o modelli, in quanto ogni valutazione difforme sarebbe ingiustamente penalizzante ai fini della conservazione del patrimonio storico motoristico, previsto dal legislatore;

che pertanto l'ASI in base alla finanziaria 2000 (unitamente alla FMI esclusivamente per le moto) stabilisce i criteri demandatigli dal legislatore, secondo le norme ed i regolamenti che detta associazione di diritto privato ha inteso darsi;

che i criteri stabiliti dall'ASI hanno rilevanza esclusivamente tecnica ed all'associazione federale denominata ASI non compete nessun potere certificatorio specifico, atteso che il criterio attribuito all'ASI è meramente sostitutivo;

che la normativa di cui alla finanziaria 1982 (legge 28 febbraio 1983, n. 53) ove non espressamente modificata dalla finanziaria 2000, rimane tuttora in vigore;

impegna il Governo ad emanare disposizioni che consentano l'attuazione di quanto precede.

0/699-B/22/5^a

CADDEO

Il Senato,

in sede di discussione della legge finanziaria per il 2002,

premesso che:

in Sardegna si è sviluppato in questi anni il settore delle tecnologie dell'informazione con un consistente numero di imprese che competono nel mercato internazionale;

il settore appare indifferente al *deficit* infrastrutturale legato alla condizione di insularità che condiziona negativamente il resto del tessuto economico locale;

l'unica strozzatura, che rende difficile il comparto con gli altri competitori stanziati nel continente, è rappresentata dalla presenza di un unico cavo di collegamento tra l'isola e la penisola gestito monopolisticamente;

questa situazione produce tariffe ad alto costo di connessione penalizzando sia le aziende che le famiglie;

operatori anche importanti spendono per connettersi con Roma venti volte di più di quanto si spenda per il traffico tra Roma ed il resto dell'Europa, dato che qui esistono alternative tecniche ed economiche;

la soluzione del problema consiste nella posa di nuovi cavi da parte di operatori singoli o associati, vincolandoli con un contratto d'onere a cedere quote di capacità di trasporto a nuovi soggetti a prezzi controllati,

impegna il Governo:

a contribuire con la Regione sarda a finanziare la costruzione di un'autostrada telematica finalizzata al superamento del monopolio nella gestione del traffico telematico, ovviando così alle conseguenze negative create anche in questo settore, dalla condizione di insularità.

0/699-B/31/5^a

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Il Senato

considerato che:

i fondi stanziati negli ultimi anni per il finanziamento dei progetti di ricostruzione e recupero dei danni arrecati ai fabbricati dal terremoto che ha colpito nei giorni 7 ed 11 maggio 1984 le regioni Abruzzo, Molise, Campania e Lazio, sono stati molto esigui a fronte della grande quantità di progetti stessi;

a causa dei notevoli ritardi nelle opere di ricostruzione dei fabbricati colpiti gravemente dal sisma, i danni agli stessi vanno ulteriormente aggravandosi, tanto che i sindaci interessati sono frequentemente costretti ad emanare le ordinanze di sgombro;

nel complesso, i lavori ancora da effettuare richiederebbero stanziamenti per oltre 500 miliardi di lire;

nel presente disegno di legge, alla Tabella F, sono previsti per l'anno 2002 solo circa 30 miliardi di lire per gli interventi di ricostruzione delle zone ai sensi della legge n. 386 del 1984 e successive modificazioni, somma peraltro già prevista negli ultimi due esercizi finanziari dello Stato, e nessun'altra somma per gli anni successivi al 2002,

impegna il Governo:

a reperire le risorse finanziarie necessarie a completare nel più breve tempo possibile le opere di ricostruzione e di recupero dei danni causati dal sisma del 7 ed 11 maggio 1984, al fine di evitare un ulteriore aggravamento dei danni agli edifici od eventuali possibili crolli.

0/699-B/23/5^a

TOMASSINI, SANZARELLO, BIANCONI, SALINI, FUSOLINO, TREDESE, BAIO DOSSI, MAFFIOLI

Il Senato,

in sede di esame della legge finanziaria atto Senato 699,

premessso che:

il comma 39 dell'articolo 52, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che siano disposti incentivi a favore degli allevamenti ippici per lo sviluppo dell'ippoterapia ed il miglioramento genetico dei trottatori e galoppatori;

con la stessa disposizione viene demandata al Ministro dell'economia e delle finanze la specificazione delle modalità attuative e delle procedure in base alle quali saranno erogati tali finanziamenti da parte dell'UNIRE,

impegna il Governo:

a far partecipare alla stesura del decreto attuativo il Ministero della salute, competente in materia, e tecnici esperti della riabilitazione mediante ippoterapia;

a formulare conseguentemente criteri e requisiti per accreditare i centri ove tali terapie possano essere eseguite.

0/699-B/24/5^a

FABRIS

Il Senato,

in sede di approvazione della legge finanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

il supporto all'internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare piccole e medie, assume un'importanza fondamentale per la competitività del Sistema Paese in un mondo caratterizzato dalla globalizzazione e dalla crescente interdipendenza delle economie;

le recenti vicende internazionali, e la crisi congiunturale che ne è conseguita in numerosi settori, rendono tale funzione ancor più importante per un Paese come l'Italia, che dipende in larga parte dal commercio estero e dagli investimenti diretti per il suo sviluppo economico;

nonostante una crescita del valore dei beni esportati, con recupero di quote di mercato negli ultimi due anni, il nostro Paese ha perso in passato, in misura non trascurabile, quote sul totale del commercio mondiale;

in questo quadro è auspicato un rilancio e un rafforzamento del ruolo dell'ICE - Istituto nazionale del commercio con l'estero il cui mandato istituzionale è quello di assistere le nostre imprese sui mercati esteri attraverso la realizzazione di iniziative promozionali e la prestazione di servizi di consulenza per favorire la vendita di prodotti, lo scambio di tecnologie e l'avvio di forme di collaborazione industriale,

impegna il Governo:

a dotare in futuro l'ICE di risorse analoghe a quelle disponibili per gli enti omologhi degli altri Paesi europei in modo da garantire, in questo delicato settore, la parità di condizione per le imprese italiane rispetto ai maggiori concorrenti.

0/699-B/28/5^a

LONGHI, DI SIENA, BRUTTI PAOLO, MACONI, PIATTI, CADDEO, FORCIERI, VICINI

Il Senato,

considerato:

che esiste un accordo di programma tra l'Ilva di Genova Comigliano e comune, provincia, regione, Autorità portuale, Governo e sindacato circa la dismissione del ciclo integrale e la cessione di aree alla città e al porto;

che le autorità pubbliche non possono o non dovrebbero fare atti tali da compromettere la loro credibilità, la loro autorevolezza e che, in definitiva, possano compromettere le istanze di democrazia che sono patrimonio comune del popolo italiano;

verificato:

che il Governo ha presentato alla Camera dei deputati un emendamento all'articolo 53 della legge «Finanziaria» circa le acciaierie di Comigliano;

considerato:

che tale emendamento è un atto di pirateria istituzionale che vanifica anni di lavoro svolto per rendere compatibile la situazione ambientale con l'occupazione;

che l'economia genavese ed italiana ha ancora bisogno della produzione di acciaio che è fattore di sviluppo;

constatato:

che con miopia politica e sprezzo per le istituzioni il Governo intende cedere le aree demaniali alla regione Liguria, rendendole patrimonio disponibile;

considerato:

che le regioni non sono enti di gestione e che pertanto le aree dovrebbero essere cedute al comune di Genova come anche recentemente è accaduto per le aree demaniali del Porto antico e della Fiera di Genova;

visto:

che la regione dovrebbe far gestire le aree ad una Spa, all'uopo costituita, dove assieme al Governo mancherebbe la maggioranza;

che l'attuale scelta ha natura squisitamente politica e di parte;

considerato:

che l'Ilva ha la concessione demaniale delle aree fino al 2024;

che la trasformazione da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile aumenta il potere contrattuale dell'azienda nei rapporti con gli enti locali;

visto:

che, considerato il modo clandestino con cui regione e Governo si sono accordati, vi sia un disegno occulto per indennizzare con centinaia di miliardi il concessionario, per la dismissione dell'«area a caldo» e per la cessione in proprietà dell'«area a freddo»,

impegna il Governo:

- a rispettare l'accordo di programma firmato;
- a rispettare il principio di sussidiarietà che prevede che i comuni abbiano la responsabilità della gestione;
- a garantire per i lavoratori dell'impianto siderurgico gli attuali livelli di occupazione e di reddito.

Art. 55.

0/699-B/21/5^a

LAURO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 699-B, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2002),

premesso che:

da troppo tempo nell'area flegrea non vengono realizzate grandi opere pubbliche soprattutto infrastrutturali;

gli imprenditori chiedono a gran voce maggiori opportunità per lo sviluppo turistico e la riqualificazione dell'intera Area flegrea e del litorale domizio;

è necessario eliminare la rete burocratica che blocca lo sviluppo del nostro Paese e di questa area meravigliosa,

impegna il Governo:

a far sì che, nell'ambito della strategia delle grandi opere, l'Area flegrea diventi il primo distretto turistico di eccellenza del Tirreno.

0/699-B/29/5^a

RIGONI, GIARETTA, MONTAGNINO, COLETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002, considerata l'esigenza ormai ineludibile di affrontare con la massima urgenza il fenomeno erosivo della linea di costa Apuo-Versiliese per salvare l'arenile dalla totale devastazione della furia del mare;

vista la necessità di interventi di ripristino ambientale per la ricostruzione e la stabilizzazione delle spiagge turistiche attraverso opere di rifacimento morbido con utilizzo di setti sommersi, tesi alla riduzione della violenza del mare, nonché alla profondità dei fondali sottocosta;

visti i risultati prodotti dal monitoraggio dell'intera fascia costiera dell'Alto Tirreno Toscano effettuato dal Consorzio Pisa-Ricerche dell'Università di Pisa, dal Centro Studi di Ingegneria di Prato e dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze, che ha permesso, partendo dai rilievi e studi effettuati sul litorale, di ottenere un quadro sinottico che mette in evidenza i processi morfologici e sedimentologici in atto, riconoscendo cause naturali ed antropiche che operano sia su scala regionale che su scala locale relativi alla drastica riduzione di apporti di sedimenti naturali dei fiumi Magra, Serchia e Arno (cosiddetto rifornimento solido) ed alla influenza della presenza delle strutture del Porto Commerciale di Marina di Carrara;

visto l'ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale della Toscana in data 19 gennaio 2001 nel quale si impegna la giunta regionale ad integrare con risorse proprie, reperibili a valere sull'UPB relativa alle somme non attribuibili del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, con apposita variazione di bilancio, al momento della loro determinazione e del loro effettivo impegno, l'ammontare dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del Piano Regionale di gestione integrata della costa ai fini del riassetto idrogeologico e di quelli previsti per gli interventi conseguenti ai risultati emersi dallo studio commissionato alle Università di Pisa e di Firenze,

impegna il Governo:

a prendere atto delle drammatiche dimensioni del fenomeno erosivo delle spiagge turistiche e delle conseguenti inevitabili ripercussioni sull'economia di un'area inequivocabilmente vocata al turismo balneare come quello Apuo-Versiliese (Forte dei Marmi) dove operatori turistici, strutture-alberghiere-turistico-ricettive, campeggi, stabilimenti balneari, attività commerciali di ristorazione, servizi eccetera rappresentano larga parte del PIL del comprensorio;

a prevedere interventi per la salvaguardia ambientale dell'intera fascia costiera dell'Alto Tirreno Toscano, nonché della rete viaria litoranea.

Art. 60.**0/699-B/10/5^a**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Il Senato,

considerato che:

a partire dal 1996, Il Ministero delle politiche agricole e forestali, aderendo alle richieste del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha provveduto ad utilizzare, in luogo dei normali operai agricoli forestali assunti a tempo determinato, un certo numero di lavoratori socialmente utili, presentando all'uopo il progetto interregionale denominato «Gestione Aree protette»;

nel corso della gestione del progetto LSU, il Ministero ha dovuto adeguarsi alla normativa specifica che progressivamente mirava alla fuoriuscita dei lavoratori dal regime dei lavori socialmente utili verso la stabilizzazione occupazionale;

successivamente, il decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000, ha previsto la prosecuzione del progetto LSU, per un ultimo periodo di 12 mesi, a condizione che l'ente pubblico gestore del progetto si impegnasse all'assunzione con contratto di lavoro dipendente dei lavoratori interessati, al termine del progetto stesso;

il Ministero delle politiche agricole e forestali ha iniziato ad ottemperare all'itinerario previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2000, provvedendo all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, per un primo periodo di 12 mesi, dal 1° maggio 2001 sino al 30 aprile 2002, dei residui 500 lavoratori LSU,

impegna il Governo:

ad aumentare il contingente previsto all'articolo 1, comma 4 della legge 5 aprile 1985, n. 124, a 1.200 unità, al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili attualmente impiegati dall'Amministrazione forestale del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché assicurare la medesima condizione al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi della stessa legge.

Art. 61.**0/699-B/26/5^a**

MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Il Senato,

premesso che:

gli ultimi dati disponibili dimostrano come la quasi totalità dell'offerta di alloggio, costituita dai centri di accoglienza gestiti dai Comuni italiani o convenzionati con il privato sociale specializzato in questo settore, è coperta quasi esclusivamente da cittadini stranieri richiedenti asilo;

il fenomeno di tali flussi migratori, che sembrava essere relativo ad una situazione contingente legata per lo più alla instabilità dei Balcani, ci offre oggi una chiave di lettura diversa che tiene conto delle continue presenze provenienti direttamente dal Continente Asiatico (Turchia, Iraq, eccetera) con una sempre più rilevante presenza di origine Curda nonché di una presenza non occasionale provenienti dagli stessi Balcani e da determinati Paesi dell'Africa;

tali flussi, che hanno prodotto un costante aumento della pressione alle frontiere esterne dell'Unione Europea, hanno in genere natura mista, vedendo sia la presenza di persone in cerca di migliori condizioni di vita che di richiedenti asilo per ragioni etniche, politiche, religiose o per l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di interi gruppi di popolazione costretti alla fuga da discriminazioni o conflitti sia interni che internazionali;

allo stato attuale, l'unica forma di assistenza istituzionalmente prevista per i richiedenti asilo si esaurisce in un contributo di prima assistenza di 34.000 lire per un periodo massimo di 45 giorni, a fronte di un periodo di attesa che, a volte, può raggiungere anche un anno prima che la Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato adotti una decisione sui singoli casi;

di fronte al continuo crescere del numero di richiedenti asilo e delle domande presentate, con un conseguente protrarsi della durata dell'esame delle singole istanze, l'Italia ha conosciuto un considerevole aumento del fenomeno dal punto di vista sociale, che ha gravato, e grava ancora oggi, quasi esclusivamente sui comuni;

a ciò non è corrisposto un adeguato intervento nazionale che permettesse un incremento delle offerte di accoglienza ed assistenza;

in assenza di una adeguata disciplina sull'asilo, è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge n. 795 in materia di immigrazione e limitatamente alle procedure per il riconoscimento dell'asilo e protezione umanitaria, si tratta di capire come intervenire per affrontare il fenomeno che ha assunto connotazioni significative per i comuni italiani e

in particolare per alcuni maggiormente esposti perché situati in zone di transito o di frontiera rispetto agli altri Paesi dell'Europa;

la situazione dei richiedenti asilo presenti in Italia appare quindi piuttosto delicata e con risvolti che riguardano anche le condizioni di sicurezza sociale, anche nel quadro della particolare fase internazionale;

in tal senso si è cercato di fornire risposte ai comuni italiani con un impegno straordinario dell'Anci insieme con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, concretizzato nella elaborazione del Programma Nazionale Asilo costituendo un sistema nazionale di accoglienza decentrato ed in rete sul territorio per dare risposta concreta ed immediata alle nuove e sempre più pressanti esigenze;

l'obiettivo cui tende il Programma Nazionale Asilo è quello di sostenere i comuni per interventi di accoglienza sicura, intesa come la capacità di offrire accoglienza e assistenza in favore di cittadini stranieri con la presenza costante di operatori specializzati dal punto di vista socio-sanitario nonché attraverso una serie di attività sul territorio: dall'accesso ai servizi alle attività di orientamento sociale e di assistenza per i soggetti più vulnerabili (donne, minori non accompagnati);

il Programma Nazionale Asilo è stato finanziato nell'anno 2001 nell'ambito dei fondi stanziati per l'anno 2000 della quota 8 per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998 n. 76. Esso si compone di una serie di progetti territoriali presso i comuni, che sono stati avviati a livello locale prevedendo la cooperazione tra diversi enti istituzionali e delle associazioni di terzo settore del volontariato laico e cattolico, per la realizzazione delle attività previste,

impegna il Governo:

in attesa di approvazione di una legge organica in materia di asilo e protezione umanitaria a provvedere, individuando misure idonee a sostenere il sistema d'accoglienza per i richiedenti asilo e i rifugiati e a reperire le relative risorse.

Art. 74.

0/699-B/30/5^a

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, MACONI, PIATTI, CADDEO, VICINI

Il Senato,

premessò:

che nel 2001 il fatturato netto pubblicitario si attesterà, per il settore della stampa, sui 5.200 miliardi con una riduzione del 3,7 per cento rispetto al 2000 e che nel 2002 è previsto un ulteriore calo del 3,8 per cento;

che per i quotidiani la caduta del fatturato pubblicitario è ancora più pesante attestandosi nel 2001 a - 6,8 per cento con la previsione per il 2002 di un'ulteriore flessione del 3,8 per cento;

che nel quarto trimestre 2001 la pubblicità commerciale nazionale sui quotidiani ha fatto registrare una flessione del 25,5 per cento;

che anche nel settore dei periodici la raccolta pubblicitaria subirà nel 2002 secondo le stime una riduzione del 4,1 per cento e che la pubblicità commerciale nazionale dei periodici nell'ultimo quadrimestre ha subito una riduzione del 10,7 per cento;

considerato che nella difficile situazione economica attuale è urgente una azione di politica economica tesa ad evitare il collasso dei consumi e i conseguenti effetti su occupazione e investimenti;

che le spese in pubblicità da parte delle imprese debbono essere considerate a tutti gli effetti spese per gli investimenti;

il Senato della Repubblica impegna il Governo ad adottare misure legislative che spingano le imprese ad investire maggiormente in pubblicità al fine di sostenere il livello della domanda interna di beni e servizi e a considerare, a tal fine, la proposta di escludere dall'imponibile del reddito di impresa il 20 per cento del volume delle spese per prestazioni pubblicitarie sostenute nei due periodi di imposta 2002-2003, a condizione che lo stesso risulti superiore alla media delle spese sostenute allo stesso titolo nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di esclusione dal calcolo del periodo in cui la spesa è stata superiore alla media.

0/699-B/25/5^a

PIANETTA, LAURO

Il Senato,

in sede di esame della legge finanziaria (Atto Senato n. 699-B),

premesso che:

a partire dal 1999, lo stanziamento per gli interventi a dono della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) è stato integrato annualmente con circa 400 miliardi di lire, trasferiti, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 266 del 1999, dal Fondo rotativo costituito presso il Mediocredito centrale per la concessione di crediti d'aiuto;

la Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del MAE ha potuto altresì avvalersi della norma suddetta per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, di cooperazione scientifica e di formazione dei PVS;

anche il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha potuto utilizzare, sempre ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 266 del 1999, le giacenze sul Fondo rotativo per finanziare ope-

razioni di riduzione o di cancellazione del debito dei paesi in via di sviluppo;

il terzo ed ultimo trasferimento consentito dalla sopracitata legge è in corso nel corrente esercizio finanziario 2001 per essere riversato sugli stanziamenti 2002;

considerato che:

è indispensabile prorogare per un ulteriore triennio l'efficacia della suddetta norma per evitare una netta riduzione a partire dal 2003 dei doni erogati dalla cooperazione italiana soprattutto in vista degli impegni prioritari del Governo quali: aiuti umanitari e di ricostruzione a favore della popolazione afghana; aiuti di emergenza a favore della popolazione palestinese e per la riabilitazione nei territori Palestinesi; aiuti a dono per programmi di sviluppo dei PVS,

impegna il Governo:

a prorogare per un ulteriore triennio (2002-2004) l'efficacia dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1999, n. 266 che consente di utilizzare le giacenze sul Fondo rotativo dei crediti di aiuto.

0/699-B/33/5^a

CARRARA, DE RIGO, TOMASSINI, GRILLO, SCARABOSIO

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002,

premesso che:

il traffico automobilistico nei paesi di alta montagna a vocazione turistica, ha raggiunto livelli di congestione tali da produrre inquinamento acustico e atmosferico, incremento dell'incidentalità e dell'insicurezza stradale;

un adeguato supporto logistico, legislativo e finanziario, potrebbe consentire di trasformare gli impianti sciistici di risalita a fune in veri e propri mezzi di trasporto pubblico, con conseguente alleggerimento del traffico pesante e automobilistico in alta montagna,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adeguare la normativa vigente, al fine di attribuire il carattere di trasporto pubblico agli impianti sciistici di risalita a fune che consentono i collegamenti intervallivi.

0/699-B/34/5^a

PEDRIZZI

Il Senato,

premessi che:

i 20.000 cittadini italiani residenti in Libia sono stati espulsi dal Paese nel luglio del 1970, dopo aver subito la confisca di tutte le proprietà in violazione dell'Accordo Italo-Libico del 1956, senza che il Governo italiano ricorresse alla prevista clausola arbitrare;

l'Italia ha sottoscritto nel luglio del 1998 un nuovo definitivo Accordo con la Libia che definisce ogni aspetto del contenzioso in cui non è prevista, da parte libica, alcuna contropartita per i beni confiscati;

in questo modo l'Italia rinunciando definitivamente ad ogni pretesa verso i libici, si è così assunta l'onere di far fronte direttamente agli indennizzi nei confronti degli aventi diritto;

a fronte della perdita subita e del loro diritto ad essere integralmente risarciti dal Governo italiano, i titolari dei beni perduti hanno fino ad ora beneficiato delle leggi di indennizzo parziali e provvisorie emanate a favore di tutti i profughi italiani rimpatriati da Paesi diversi;

nella scorsa legislatura è stato emanato un provvedimento a favore dei soli profughi della ex Jugoslavia che ha determinato una vera e propria disparità di trattamento;

le proficue relazioni politiche ed economiche fra Italia e Libia (14.000 miliardi di lire di interscambio) e l'avvio a definizione del contenzioso delle imprese italiane che hanno operato nella Jamahiria (la SACE ha rinunciato a pretendere dai libici 268 milioni di dollari) impongono che alla collettività italiana sia dato definitivo anche se tardivo ristoro con adeguato provvedimento,

impegna il Governo:

a reperire i necessari stanziamenti affinché si giunga ad una legge di indennizzo per i beni confiscati in Libia ai nostri connazionali.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

VENERDÌ 21 DICEMBRE 2001

27^a Seduta*Presidenza del Presidente***TOMASSINI***La seduta inizia alle ore 9,05.**INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Dopo aver accertato la presenza del numero legale, vengono espletate le operazioni elettorali per il rinnovo del Vice presidente, necessario a seguito della cessazione dall'incarico in questione del senatore Borea.

Il presidente TOMASSINI proclama, sulla base delle risultanze emerse dallo spoglio delle schede, l'elezione del senatore Danzi.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità per l'audizione dell'onorevole Mariapia Garavaglia, Presidente della Croce Rossa Italiana, all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato della Croce Rossa Italiana: seguito dell'audizione dell'onorevole Mariapia Garavaglia, presidente della Croce Rossa Italiana

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 20 dicembre 2001.

Il senatore SANZARELLO rileva che la Croce Rossa Italiana non si connota più come un corpo basato esclusivamente sul volontariato, avendo al contrario assunto la veste di una «*holding* finanziaria». Ravvisa l'opportunità di adeguare la normativa inerente alla Croce Rossa, in modo tale da ricondurre tale ente alla sua essenza originaria, improntata in senso volontaristico.

L'onorevole GARAVAGLIA, in sede di replica, auspica una riforma della Croce Rossa Italiana introdotta attraverso lo strumento legislativo, sussistendo allo stato attuale alcuni nodi problematici da sciogliere. In particolare rileva che spesso la Croce Rossa Italiana espleta compiti in una veste «sostitutiva», sopperendo a carenze esistenti nel sistema. Il settore del volontariato è aumentato negli ultimi anni, ed esso costituisce la base più solida dell'ente, che però sta subendo in questi giorni una situazione di umiliazione. Ritiene comunque che vada tutelato anche il settore militare della Croce Rossa. Occorrerebbe che la normativa di riforma chiarisca i compiti spettanti alla Croce Rossa che dovrebbero essere incentrati soprattutto su missioni umanitarie condotte nel corso di catastrofi e di situazioni belliche.

Il senatore SEMERARO richiama l'attenzione della Commissione sull'aumento del contenzioso giurisdizionale tra l'ente e il personale, rilevando in particolare che tale incremento è indice di un disagio sostanziale esistente nel settore. Chiede chiarimenti anche sulla sentenza di condanna per condotta antisindacale, citata dal senatore Magri durante il suo intervento, svolto nella seduta di ieri.

L'onorevole GARAVAGLIA dichiara la propria disponibilità a consegnare alla Commissione la documentazione inerente sia ai profili di tipo antisindacale che a quelli inerenti al contenzioso giurisdizionale, precisando che dall'esame degli atti emergerà con chiarezza la natura e la tipologia delle controversie attivate.

Il senatore TONINI ringrazia l'onorevole Garavaglia per aver fornito, attraverso la richiesta di audizione inoltrata al Senato, l'occasione di approfondire le tematiche attinenti alla Croce Rossa Italiana, che giudica un «grande patrimonio» del paese.

Rivolge poi due quesiti al Presidente della Croce Rossa, chiedendo l'espressione di un giudizio di tipo politico in ordine alle ragioni del disagio esistente in taluni settori dell'ente ed altresì chiarimenti sulle sue opinioni in ordine al percorso da seguire per la riforma della Croce Rossa. In riferimento a tale ultima problematica auspica l'introduzione di una distinzione più chiara e più precisa tra il settore della Croce Rossa connesso alla difesa, l'ambito inerente alla valorizzazione della professionalità ed infine quello attinente al volontariato.

L'onorevole GARAVAGLIA, in sede di replica, rileva che la situazione di disagio a cui faceva riferimento il senatore Tonini era già esistente prima del proprio ingresso nella struttura istituzionale dell'ente. In particolare evidenzia che sussisteva una situazione di illegalità diffusa alla quale ha cercato di porre rimedio, senza intenti di tipo giustizialista e moralizzatore, agendo con il solo obiettivo di valorizzare la Croce Rossa Italiana. Ravvisa altresì l'esistenza di nodi problematici, attinenti alla mancata distinzione tra ambito di gestione amministrativa e ambito di indirizzo politico, auspicando altresì una valorizzazione intensa del volontariato. Fornisce anche un quadro descrittivo in ordine al bilancio dell'ente.

Interviene la senatrice BAIO DOSSI ringraziando l'onorevole Garavaglia per le informazioni fornite che hanno consentito l'acquisizione di un quadro conoscitivo più completo in ordine alle tematiche attinenti alla Croce Rossa Italiana, per la quale tutti provano un forte attaccamento ideale. Chiede inoltre ulteriori chiarimenti sui profili contabili dell'ente in questione.

Rivolge poi un ulteriore quesito al presidente della Croce Rossa, al fine di conoscere i motivi che l'hanno spinto ad indire le elezioni degli organi periferici dell'ente, durante l'espletamento dell'indagine conoscitiva da parte della Commissione sanità del Senato.

Chiede infine chiarimenti sulla connotazione volontaristica dei mandati elettivi nell'ambito della Croce Rossa, precisando che tale domanda è finalizzata solo a consentire l'eliminazione di qualsivoglia dubbio in proposito, senza alcun altro intento.

L'onorevole GARAVAGLIA esprime soddisfazione soprattutto in relazione all'ultimo quesito posto dalla senatrice Baio Dossi in quanto lo stesso rende possibile chiarire che tutti i mandati elettivi nell'ambito della Croce Rossa Italiana sono a titolo gratuito, sussistendo solo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni. Precisa che il Commissario straordinario - a differenza degli organi elettivi, tra i quali il Presidente generale dell'ente - percepisce uno stipendio, connotandosi tale carica come incarico dirigenziale.

Ritiene poi opportuno evidenziare che l'aver espletato le proprie funzioni nella veste di Commissario straordinario non comporta profili di incompatibilità con la successiva assunzione della titolarità della presidenza generale dell'ente, come ha sottolineato l'Avvocatura di Stato in un apposito parere e come emerge anche dalla reiezione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, inoltrato al momento della propria elezione. In riferimento all'indizione delle elezioni degli organismi periferici della Croce Rossa Italiana, sottolinea che tale decisione era necessaria al fine di garantire la continuità delle funzioni gestionali.

In riferimento ai chiarimenti richiesti in ordine ai profili contabili dell'ente, dichiara che il Ministro della salute ha effettuato un'apposita ispezione, dalla quale è emerso che nonostante le difficoltà gestionali non sussiste alcuna situazione di illegalità nell'ambito della Croce Rossa Italiana.

Il senatore FASOLINO sottolinea preliminarmente che lo spirito con cui ha operato la Commissione sanità è stato sempre improntato a serenità, sia per la natura delle tematiche inerenti alla salute, e sia per il contegno di equilibrio politico mantenuto sempre dal presidente Tomassini.

Ciò premesso, auspica senza alcun pregiudizio o intento polemico, che il processo elettorale, attualmente in corso in seno alla Croce Rossa Italiana, venga sospeso fino alla conclusione della indagine conoscitiva da parte della Commissione sanità, in ossequio al principio del rispetto delle prerogative del Parlamento.

L'onorevole GARAVAGLIA in sede di replica rileva che l'indizione delle elezioni degli organismi locali era un atto vincolato, essendo assente in ordine allo stesso qualsivoglia profilo di discrezionalità. Rileva poi che nessuna norma giuridica contempla siffatta sospensione.

Il senatore SEMERARO rileva che l'osservazione del senatore Fasolino si incentrava sull'opportunità di sospendere le elezioni e non certo sull'obbligo giuridico di assumere tale decisione, non sussistendo nel caso di specie alcuna pregiudizialità di diritto.

L'onorevole GARAVAGLIA precisa che non esiste nel nostro ordinamento nessuna norma attributiva del potere di sospensione in questione, con conseguente configurabilità di un vizio di legittimità in ordine all'eventuale provvedimento che disponga tale misura.

Tuttavia dichiara che avrebbe assunto tale decisione qualora la stessa fosse stata giuridicamente possibile, proprio al fine di mantenere rapporti sereni con l'istituzione parlamentare.

Il senatore SALINI chiede chiarimenti in ordine all'attuazione dell'atto deliberativo con il quale è stata regolarizzata la posizione di alcuni dipendenti della Croce Rossa Italiana.

L'onorevole GARAVAGLIA precisa a tal proposito che il dirigente competente all'attuazione della delibera in questione non ha proceduto all'esecuzione della stessa, evidenziando altresì che la Giunta ha ribadito, con ulteriore provvedimento deliberativo, la necessità di procedere comunque all'attuazione. Si impegna a consegnare tutta la documentazione inerente al caso in questione alla Commissione sanità.

Il senatore TATÒ interviene rilevando che con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale l'assistenza sanitaria è stata estesa in modo capillare sul territorio, rendendo inutile il ruolo della Croce Rossa in tale settore. Prospetta quindi l'opportunità di dimensionare l'ente in questione esclusivamente sul settore militare.

L'onorevole GARAVAGLIA in sede di replica rileva che le convenzioni sussistenti tra Croce Rossa ed enti locali per l'espletamento del Ser-

vizio sanitario di emergenza sono state promosse proprio dagli enti territoriali e che inoltre tali compiti non sono preclusi da alcuna norma legislativa.

Il presidente TOMASSINI dichiara chiusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 9,55.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

VENERDÌ 21 DICEMBRE 2001

35^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PASTORE

La seduta inizia alle ore 9.15

(699-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere di nulla osta)

Il presidente PASTORE dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo che non recano, a suo avviso, norme incompatibili con il quadro costituzionale, in particolare con le disposizioni del titolo V della parte II della Costituzione. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,20.

